



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALENTINI, ZANDA, AMATI, ALBANO, DI GIORGI,
GRANAIOLA e PAGLIARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2013

Nuove disposizioni in materia di organizzazione del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. – Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco necessita, nell'ambito della organizzazione del Ministero dell'interno, di interventi urgenti che gli consentano di garantire al meglio un servizio prezioso per i cittadini e per la sicurezza del Paese.

Recenti analisi statistiche, prodotte da autorevoli istituti, hanno evidenziato come il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia quello che più ispira fiducia agli italiani.

Di qui la necessità di rafforzare le strategie inerenti l'intervento di soccorso pubblico, implementando altresì le azioni di prevenzione e protezione dal rischio, così da assicurare elevati livelli di sicurezza e tutela delle persone, delle imprese e dell'ambiente. Per questo occorre disporre con urgenza l'adeguamento del modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, definendo al contempo, in una visione di sviluppo pluriennale, l'adeguamento del dispositivo operativo, informandolo a criteri di efficienza ed efficacia rispondenti alla domanda di soccorso proveniente dal territorio e dalla collettività.

A qualificare il nuovo modello organizzativo dei vigili del fuoco dovrà essere la piena valorizzazione della missione di «soccorso pubblico», affidata all'Amministrazione dell'interno. Questa costituisce infatti una «funzione generale di tutela» della persona, nella sua dimensione individuale e collettiva, che concorre, con la missione dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad assicurare un sistema integrato di sicurezza, interamente facente capo al Ministero dell'interno e attuato, nella massima prossimità al cittadino, attraverso la sua articolazione sul territorio.

La funzione generale di tutela del soccorso pubblico – comprensiva del soccorso tecnico urgente, della protezione e della difesa civile – si coglie nella sua effettiva sostanza, ove solo si guardi all'esperienza più recente.

In questi ultimi anni, il Corpo nazionale è stato chiamato a fronteggiare, in Italia e all'estero, scenari emergenziali di straordinaria complessità e di carattere straordinario per i vigili del fuoco.

Il concorso dei vigili del fuoco, in raccordo con le altre componenti del sistema, è risultato fondamentale anche in situazioni, non propriamente calamitose, che richiedevano però interventi urgenti a garanzia della sicurezza e delle persone, nonché della collettività nazionale e delle sue istituzioni. Basti pensare agli interventi per l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, all'attività di assistenza ai migranti, alle operazioni di cooperazione internazionale, all'emergenza neve; oltre ovviamente alle vere e proprie calamità naturali, quali ad esempio l'esondazione del Tevere, con il blocco delle arcate del ponte Sant'Angelo, il terremoto dell'Abruzzo, l'incidente ferroviario di Viareggio, l'alluvione di Gianpileri, le alluvioni e gli smottamenti di Soverato, Genova e delle Cinque Terre, il sisma dell'Emilia.

Tutto questo richiede una coerente, funzionale ed efficiente organizzazione del dispositivo operativo dei vigili del fuoco, ispirata a criteri di snellezza e rapidità di intervento, insieme con una piena integrazione del Corpo nazionale e delle sue professionalità entro il sistema «sicurezza» del Paese. Una tale esigenza, già per numerosi aspetti riconosciuta in via legislativa, deve però sostanzialmente a mezzo di specifici provvedimenti

di equiparazione alle altre componenti del «sistema-sicurezza».

L'articolo 1 riguarda il personale dei vigili del fuoco, disciplinando in particolare il necessario potenziamento degli organici.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino di funzioni e ruoli dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, precisando che la trasformazione delle posizioni di dirigente generale avviene a costo zero per l'erario. Tra i principi di delega si segnalano la previsione del decentramento delle funzioni amministrative e contabili, nonché l'istituzione di un consiglio direttivo presieduto dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco e composto dai direttori centrali e dai direttori regionali del Dipartimento, che esprime pareri sulle scelte strategiche in materia di soccorso e prevenzione

incendi, sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla relazione annuale e sulle politiche del personale.

L'articolo 3 istituisce il comando dei vigili del fuoco di Roma Capitale, precisando le modalità di nomina del comandante e delle altre figure dirigenziali, i costi dell'operazione, l'obbligo per il comandante di presentare un piano di riorganizzazione del servizio, con relativo piano di sviluppo e razionalizzazione finanziaria della struttura.

L'articolo 4, nell'ambito della prevenzione degli incendi boschivi, prevede la possibilità di convenzioni fra regioni e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che con il Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 5 regola altri aspetti relativi alle convenzioni già in essere fra Corpo nazionale dei vigili del fuoco e regioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Potenziamento degli organici del ruolo dei vigili del fuoco)

1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente articolo sono volte ad assicurare, nel quinquennio 2013-2017, la copertura del *turn over* pari al 100 per cento per il solo personale operativo, anche a fronte dei passaggi di qualifica verticali, nel limite di 6.000 unità di personale nella qualifica di vigile del fuoco.

2. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto del Ministero dell'interno n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2014 dall'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, nonché degli idonei del concorso pubblico per 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui graduatoria è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2015. Ai fini di una più celere attuazione del piano quinquennale di assunzioni di cui al comma 1, successivamente all'espletamento delle procedure di cui al pe-

riodo precedente il Ministero dell'interno, entro il 1° gennaio 2015, provvede a formulare una nuova graduatoria di stabilizzazione di tutto il personale vigile del fuoco volontario in servizio alla predetta data, che sia in possesso dei requisiti anagrafici e di idoneità previsti dalle norme vigenti per i pubblici concorsi.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nonché agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 agosto 2004, n. 226, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito delle assunzioni per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco la riserva di posti nella percentuale del 45 per cento in favore del personale volontario in ferma breve e prolungata nelle Forze armate è rideterminata nella misura del 20 per cento per le graduatorie di concorso pubblico e del 25 per cento per le graduatorie dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i vigili volontari discontinui, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, possono essere iscritti a domanda negli appositi albi, per essere impiegati in servizio esclusivamente presso i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco, esistenti o da istituire.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sugli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile». Alla copertura degli eventuali maggiori oneri si provvede, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino delle funzioni e del ruolo dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica delle disposizioni in materia di organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di ordinamento del personale dirigente del Corpo medesimo, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione ai dirigenti generali provenienti dalla carriera del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, preposti alle direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, compreso il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della qualifica di prefetto; previsione che, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il capo del citato Dipartimento possa essere nominato tra i prefetti, provenienti dalla carriera prefettizia o dalla carriera del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) implementazione del processo di decentramento delle funzioni amministrative e contabili verso le direzioni regionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da completare con decreto del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma. Ai fini del predetto decentramento, introduzione delle funzioni del vicario del direttore regionale presso tutte le direzioni

regionali, ad esclusione delle direzioni regionali per la Basilicata, per il Molise e per l'Umbria; previsione che alle citate direzioni regionali sia preposto un dirigente proveniente dalla carriera del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la qualifica di dirigente superiore;

c) istituzione, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di un Consiglio direttivo, presieduto dal capo del Dipartimento e composto dai direttori centrali e dai direttori regionali del Dipartimento stesso, con il compito di esprimere il parere sulle scelte strategiche in materia di soccorso e prevenzione degli incendi, sui bilanci preventivo e consuntivo, sulla relazione annuale concernente le attività del Corpo, sulle proposte di promozione a primo dirigente e dirigente superiore, nonché sulle proposte di attribuzione degli incarichi ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti;

d) previsione che, per la partecipazione ai concorsi pubblici e interni per l'accesso ai ruoli direttivi, qualifica di direttore, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisca requisito utile il possesso della laurea magistrale in scienze geologiche, in chimica e in fisica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione; decorso il predetto termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Istituzione del comando dei vigili del fuoco di Roma Capitale)

1. Ai fini della necessaria riorganizzazione della struttura di soccorso tecnico urgente nell'ambito territoriale di Roma Capitale e della provincia di Roma, è istituito, quale struttura periferica nell'ambito dell'articolazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comando dei vigili del fuoco di Roma Capitale, in sostituzione dell'attuale comando provinciale. Il comando dei vigili del fuoco di Roma Capitale svolge le funzioni ed esercita i poteri attribuiti alle direzioni regionali; a tal fine, al comando medesimo è preposto un dirigente generale proveniente dalla carriera del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coadiuvato da un dirigente superiore con funzioni vicarie.

2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Roma Capitale predispone il piano di riorganizzazione del comando di Roma Capitale, comprensivo del piano di sviluppo e razionalizzazione finanziaria della struttura, e lo sottopone al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio, al prefetto di Roma e al sindaco di Roma Capitale, che possono formulare osservazioni e proposte di modifica. Entro i successivi trenta giorni, il piano è approvato con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Disposizioni per la lotta agli incendi boschivi)

1. Nell'ambito della razionalizzazione e del riordino dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento alla lotta agli incendi boschivi, a modifica e integrazione di quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le regioni possono stipulare convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco come Amministrazione dello Stato, oltre che con il Corpo forestale dello Stato, per quanto riguarda le competenze relative alla prevenzione e repressione dei reati in materia di incendi boschivi. Il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumono gli opportuni accordi per l'eventuale passaggio di mezzi e attrezzature che si rendano necessari.

2. Entro il termine del 31 dicembre 2015, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco adotta le necessarie misure organizzative relative alla sua componente operativa, con particolare riferimento alle attività di formazione del personale del Corpo con funzione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS), anche in base alle esigenze di utilizzo del predetto personale, espresse dalle regioni e dalle province autonome.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il Centro operativo aereo unificato, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, con i relativi mezzi e dotazioni strumentali e di personale, è trasferito al Ministero dell'interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il personale in servizio presso il Centro mantiene la posizione economica e giuridica in godimento alla data del trasferimento.

Art. 5.

(Convenzioni con le regioni)

1. Nell'ambito delle convenzioni, anche di durata pluriennale, già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il tramite dei direttori regionali, può stipulare ulteriori accordi a titolo oneroso con le medesime regioni e province autonome, sulla base di apposite linee guida da adottare dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 1 provvedono al pagamento dei relativi oneri al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione. Il medesimo Ministero, entro i successivi trenta giorni, provvede a riversare le relative risorse al Ministero dell'interno, per la immediata riassegnazione ai comandi interessati.

